



## COMUNICATO UFFICIALE N. 140 DEL 9 aprile 2019

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE BKT**

#### **Gare del 5-6-7-8 aprile 2019 - Tredicesima giornata ritorno**

Ascoli-Pescara 2-1  
Brescia-Venezia 2-0  
Carpi-Padova 2-1  
Cittadella-Livorno 4-0  
Cosenza-Crotone 1-0  
Cremonese-Lecce 2-0  
Foggia-Spezia 1-0  
Palermo-Hellas Verona 1-0  
Perugia-Benevento 2-4

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 62

#### **SERIE BKT**

#### **Gare del 5-6-7-8 aprile 2019 - Tredicesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

140/361



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano  
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460  
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969



a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Lecce, e Palermo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **COSENZA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **CREMONESE** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara ed al 15° del secondo tempo, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **PESCARA** per avere suoi sostenitori, al 35° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**GOLEMIC Vladimir** (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, cercando di avvicinarsi ad un Assistente, stratonato con veemenza un calciatore avversario causandone la caduta, e rivolto allo stesso Assistente, con una condotta evidentemente intimidatoria, espressioni gravemente minacciose.

### SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

**MANIERO Riccardo** (Cosenza): per avere, al 51° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata al volto.

**PORCINO Antonio** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 5° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto insultante.

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**BELLUSCI Giuseppe** (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**VIGORITO Mauro** (Lecce): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

### CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

**BARAYE Bertrand Yves** (Padova): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

**LA MANTIA Andrea** (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**GUSTAFSON Samuel** (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**GYASI Emmanuel** (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**SEGRE Jacopo** (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

### PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

#### AMMONIZIONE

#### SETTIMA SANZIONE

**SCHENETTI Andrea** (Cittadella)

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**TACHTSIDIS Panagiotis** (Lecce)

TERZA SANZIONE

**LONGHI Alessandro** (Padova)

**PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

**GYOMBER Norbert** (Perugia)

**RICCI Matteo** (Spezia)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

**DERMAKU Kastriot** (Cosenza)

**LAVERONE Lorenzo** (Ascoli)

**MURAWSKI Radoslaw Pawel** (Palermo)

**PASCIUTI Lorenzo** (Carpi)

SETTIMA SANZIONE

**DI GENNARO Matteo** (Livorno)

**IMPROTA Riccardo** (Benevento)

**RANIERI Luca** (Foggia)

SESTA SANZIONE

**DAWIDOWICZ Pawel Marek** (Hellas Verona)

**TORREGROSSA Ernesto** (Brescia)

**TROIANO Michele** (Ascoli)

**VAISANEN Sauli Aapo** (Crotone)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

**MAGGIO Christian** (Benevento)

**NESTOROVSKI Ilija** (Palermo)

TERZA SANZIONE

**ANTEI Luca** (Benevento)

**BARBERIS Andrea** (Crotone)

**CALVANO Simone** (Padova)

**CASTROVILLI Gaetano** (Cremonese)

**COULIBALY Mamadou** (Carpi)

**DALL'OGGIO Jacopo** (Brescia)

**DEL PINTO Lorenzo** (Benevento)

**LIGI Alessandro** (Spezia)

**MIGLIORE Francesco** (Cremonese)

**PAZZINI Giampaolo** (Hellas Verona)

**SALZANO Aniello** (Livorno)

**ZAMBELLI Marco** (Foggia)

SECONDA SANZIONE

**BITTANTE Luca** (Cosenza)  
**CURADO Marcos** (Crotone)

PRIMA SANZIONE

**MAGGIORE Giulio** (Spezia)  
**SUCIU Sergiu** (Venezia)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SETTIMA SANZIONE)

**PETRICCIONE Jacopo** (Lecce): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SESTA SANZIONE)

**DI MARIANO Francesco** (Venezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**CICIRETTI Amato** (Ascoli)

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

**GROSSO Fabio** (Hellas Verona): per avere, al 23° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, entrando sul terreno di giuoco, rivolto ad un calciatore avversario espressioni insultanti; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

**ZAMBARDI Fabrizio** (Ascoli): per avere, al 24° del secondo tempo, contestato platealmente, l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) **MEDICO**

SQUALIFICA PER SEI GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

**IERA Massimo** (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina e dirigendosi verso un Assistente, contestato una decisione dello stesso spingendolo più volte e rivolgendogli espressioni ingiuriose; sanzione applicata ai sensi dell'art 19 comma 4bis lettera b) CGS.

**e) OPERATORI SANITARI**

**SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**CISTARO Armando** (Crotone): per avere, al 47° del secondo tempo, dirigendosi verso un Assistente, contestato una decisione dello stesso spingendolo alle spalle e rivolgendogli espressioni insultanti; sanzione applicata ai sensi dell'art 19 comma 4bis lettera b) CGS.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 APRILE 2019

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*